

Il sistema della giustizia sportiva in Italia

Legge 280 /2003 – Art.1

La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale

I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

ART. 3 Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.

Sistema della giustizia sportiva

Insieme degli organi preposti alla tutela delle norme dell'ordinamento sportivo, all'accertamento ed alla sanzione delle violazioni ed all'amministrazione delle procedure e dei procedimenti di giustizia

Opera secondo le norme del Codice di Giustizia CONI e dei Codici e Regolamenti di Giustizia delle singole FSN e DSA

Scopi della Giustizia Sportiva

Gli statuti ed i regolamenti Federali devono assicurare il rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento sportivo

Corretta organizzazione e gestione delle attività sportive

Rispetto del fair play

Opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, utilizzo di sostanze e metodi vietati

Opposizione alla violenza fisica e verbale

Opposizione alla corruzione

Vincolo di giustizia & Clausola compromissoria

- ▶ Gli statuti ed i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
- ▶ Dal tesseramento e dall'affiliazione deriva il vincolo di giustizia che impone la devoluzione delle controversie al sistema di giustizia interno dell'ordinamento sportivo.
- ▶ La clausola compromissoria indica, invece, la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale

Articolazione del sistema della giustizia sportiva *ratione materiae*

Violazione delle norme federali



Sistema della Giustizia Federale

- ▶ Giustizia Tecnica
- ▶ Giustizia Disciplinare
- ▶ Giustizia economica
- ▶ Giustizia amministrativa

- ▶ Controversie relative all'ammissione ai campionati
- ▶ Controversie relative ai contratti di mandato sportivo e relativi rapporti agenti/atleti agenti/società

▶ DOPING



Tribunale
Nazionale
Antidoping



CAS/TAS

Evoluzione della Giustizia Sportiva

▶ Giudici Sportivi



▶ Giudici Federali



▶ Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport (2004)

▶ Tribunale di Arbitrato per lo Sport (2008)

▶ Alta Corte di Giustizia (2008)

▶ Collegio di Garanzia per lo Sport (2014)

Ordinamento sportivo e giurisdizione amministrativa

- ▶ “lodi” della Camera di Conciliazione ed arbitrato (2004): sono considerati provvedimenti e quindi impugnabili davanti al giudice amministrativo

(Cons. Stato n.5025/2004; n.527/2006)

Ordinamento sportivo e giurisdizione amministrativa

- ▶ **TNAS (2008)**

procedimento condotto sul modello arbitrale
lodi arbitrali impugnabili ex art.828 c.p.c.

- ▶ **Alta Corte di Giustizia (2008)**

competente sulle tutte le questioni per le
quali non è possibile l'arbitrato

Riforma della Giustizia Sportiva

deliberazioni 15 luglio 2014, n.1518-1519

Organi centrali presso il CONI e la NADO

Collegio di Garanzia

Procura Generale per lo Sport

Tribunale Nazionale Antidoping

Organi endoFederali

Tribunale Nazionale Federale (TNF)

Corte d'Appello Federale (CAF)

Codice di Giustizia Sportiva

- ▶ “Codifica” i Principi di Giustizia
- ▶ Traduce in termini di diritto positivo alcune elaborazione della giurisprudenza
- ▶ Attua l’art.7 c.II lett.b) del cd. decreto Pescante
- ▶ Introduce una disciplina organica del processo sportivo
- ▶ Introduce norme espresse per il patteggiamento e per la collaborazione alle indagini da parte degli incolpati

Organi endoFederali

Giudice Sportivo
(territoriale // nazionale)



Corte Appello Sportiva

Tribunale Federale



Corte Appello Federale

Collegio di Garanzia

Competente per tutte le decisioni (degli organi federali) non altrimenti impugnabili

esclusione delle sanzioni tecnico-disciplinari che comportino sanzioni inferiori a 90 giorni o 10000 euro

“violazione di norme di diritto, nonché per insufficiente od omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”

Procura Generale

- ▶ Svolge funzioni di indagine
- ▶ Potere di avocazione
- ▶ Emette atti che sono annullabili dal Collegio di Garanzia

I principi del Processo Sportivo

Finalità del codice

- ▶ Disciplina organica del processo sportivo
- ▶ Codificazione dei procedimenti federali
- ▶ Attuazione dei principi del “giusto processo sportivo”
- ▶ Garanzia dell’accesso alla giustizia

Principi del processo sportivo (art.2 GCS)

- ▶ Effettività della tutela
- ▶ Contraddittorio, parità delle parti, altri principi del giusto processo
- ▶ Cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo
- ▶ Obbligo di motivazione dei provvedimenti dei giudici
- ▶ Obbligo di chiarezza e sinteticità per i provvedimenti e gli atti
- ▶ Conformazione, per quanto non disciplinato, ai principi ed alle norme generali del processo civile

Diritto di agire (art.6 CGS)

- ▶ Innovazione, sul modello dell'art.24 Costituzione
- ▶ Istanza al giudice sportivo
- ▶ Ricorso al tribunale federale



Soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta
nell'ordinamento federale (art.18 ed art.27 CGS)

Ragionevole durata del processo

- ▶ Procedimenti dinanzi ai giudici sportivi ed alla Corte Sportiva di appello (artt.18 ss)
Il giudice: decide “senza ritardo” // pubblica “senza indugio”

- ▶ Procedimento davanti al Tribunale Federale : max 90 giorni
- ▶ Procedimento davanti alla Corte Appello Federale: max 60 giorni

- ▶ Procedimento davanti al Collegio di Garanzia :max 60 giorni
(+ 30 giorni per deposito motivazioni)

Procedimento endoFederale davanti al TNF

- ▶ Deferimento da parte del Procuratore
- ▶ Ricorso della parte interessata (entro termini stabiliti)



(entro 10 giorni)

- ▶ Fissazione udienza
- ▶ Comunicazione all“incolpato” con almeno 20 giorni di anticipo
- ▶ *(termini abbreviati per “giusti motivi” o “tempi di prescrizione”)*



- ▶ Udienza in camera di consiglio con trattazione orale



- ▶ Decisione assunta e comunicata “senza indugio”
- ▶ Termine (eventuale) di 10 giorni per il deposito delle motivazioni

Procedimento endoFederale davanti alla CAF

RECLAMO della parte interessata (entro 15 giorni da pubblicazione della decisione che si intende impugnare)



Presidente fissa udienza (nello stesso provvedimento può disporre sospensiva o altro provvedimento per evitare pregiudizi all'appellante)

Parte intimata può costituirsi

- ▶ entro udienza
- ▶ in udienza



Trattazione “orale e concentrata”



Decisione – Lettura del dispositivo
(eventuale) *termine 10 giorni per deposito motivazioni*

Diritto di difesa e diritto “alla prova”

- ▶ Difesa tecnica (salvo deroga federale)
- ▶ le parti possono far pervenire memorie, indicare mezzi di prova e produrre documenti fino a 3 giorni prima dell'udienza
- ▶ Testimonianze (secondo i principi del cpc)
- ▶ CAF ha facoltà di rinnovare anche d'ufficio l'assunzione delle prove o di assumerne di nuove

Sinteticità degli atti e delle decisioni

- ▶ Norma di valore programmatico, perché non viene collegata ad alcuna regola attuativa
- ▶ La sinteticità della motivazione di collega alla cognizione del Collegio di Garanzia ex art.54

Applicazione consensuale delle sanzioni a seguito di deferimento

- ▶ «Patteggiamento» esercitato prima dello svolgimento della prima udienza
- ▶ Proposta ed accordo (con la procura) devono prevedere indicazione e misura della sanzione
- ▶ Accordo sottoposto al collegio
- ▶ La decisione sull'accordo comporta la definizione del provvedimento
- ▶ Non ammesso in caso di :
 1. Recidiva
 2. Condotte violente che abbiano causato danni alla persona
 3. Illecito sportivo e frode sportiva per manipolazione gare

Ricorso (al TNF) per annullamento delle delibere dell'Assemblea Federale e del Consiglio Federale

- ▶ Contrarietà alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti Federali

- ▶ Legittimazione solo di:
 1. Organi federali, Procuratore Federale, tesserati ed affiliati che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni stesse (delibere assemblea)
 2. Componente assente o dissenziente, Collegio Revisori Conti (delibere consiglio federale)

- ▶ L'annullamento non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede

Ricorso al Collegio di Garanzia

- ▶ Entro 30 giorni
- ▶ Il giudizio deve essere definito entro 60 giorni
- ▶ Udienza pubblica *
- ▶ Decisione in Camera di Consiglio
- ▶ Dispositivo entro 5 giorni
- ▶ Deposito motivazioni entro 30 giorni

Processo sportivo e processo penale

- ▶ Condotta qualificata come illecito sportivo ed illecito penale
- ▶ Non c'è sospensione del giudizio sportivo a meno che l'incolpato non sia sottoposto a misura cautelare (Coll.Garanzia 1/2016)
- ▶ La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità e della commissione da parte dell'incolpato

Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale

Corte Costituzionale 11.02.2011, n.49

- ▶ Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.
- ▶ Il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia ritenuta dal giudice a quo diritto vivente, ha fornito una chiave di lettura costituzionalmente orientata delle norme del suddetto d.l., sostenendo che, laddove il provvedimento delle Federazioni sportive o del Coni incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, **la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere**, sicché il giudice amministrativo può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal destinatario della sanzione.
- ▶ **Pertanto, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al diritto vivente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia secondo la legge, è riconosciuta la tutela risarcitoria, che non è preclusa dall'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo).**

- ▶ **È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa da quella in generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente sortirebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l'esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque un'intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento legislativo di tutelare l'ordinamento sportivo) non viola l'art. 24 Cost.** Del resto, ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento; lo stesso art. 2058 c.c., richiamato dall'art. 30 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), prevede il risarcimento in forma specifica come un'eventualità, peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie, secondo il diritto vivente, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Cons. Stato Sez. V 13/07/2017, n. 3458

- ▶ È inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, il ricorso per l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva a fronte della commissione di un illecito sportivo
- ▶ Per la sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell'ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all'interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l'inizio del procedimento disciplinare, poiché l'esercizio del potere sanzionatorio ha i presupposti su tali circostanze, non potendosi ammettere dimissioni rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare

Cass. civ. SS UU., 09/11/2018, n. 28652

- ▶ E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità di una sanzione disciplinare sportiva dinanzi al giudice sportivo anziché a quello amministrativo, atteso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione. (Nella specie, relativa ad una domanda di annullamento della radiazione inflitta dalla commissione disciplinare nazionale ad un ex tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con decisione confermata dall'Alta Corte di Giustizia sportiva, il ricorrente ha assunto la reviviscenza della giurisdizione demolitoria del giudice amministrativo rispetto alla sanzione inflittagli, essendosi lo stesso volontariamente dimesso dalla FIGC prima dell'inizio del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 11/10/2017, n. 10171

- ▶ La qualificazione della posizione azionata in termini di interesse legittimo è costante nella giurisprudenza, che ha rimarcato che le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, secondo modalità approvate dal CONI nell'esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva. Di conseguenza, gli atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del C.O.N.I., e da quest'ultimo ente, sono esplicazioni di poteri pubblici, partecipano alla natura pubblica dello stesso C.O.N.I., e hanno natura di atti amministrativi (Rimette alla corte costituzionale)

Corte cost., 25/06/2019, n. 160

Il D.L. n. 220 del 2003 (conv. in L. n. 280 del 2003), che, nell'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, riserva alla giustizia sportiva le controversie aventi a oggetto le sanzioni disciplinari inflitte dal CONI e Federazioni, escludendo che quest'ultime siano impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, non contrasta con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.: in primo luogo, perché **l'annullamento dei provvedimenti amministrativi non rappresenta una forma di tutela costituzionalmente inderogabile**; inoltre, perché **la limitazione della tutela giurisdizionale al solo rimedio risarcitorio è comunque sufficiente ad assicurare un'adeguata protezione dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli e al contempo consente di evitare intromissioni "non armoniche" nell'autonomia dell'ordinamento sportivo**, formazione sociale il cui riconoscimento trova fondamento, in una Costituzione a struttura pluralista, negli artt.2 e 18 cost.

Cons. Stato Sez. V, 07/04/2020, n. 2320

- ▶ La giustizia sportiva costituisce la sede della tutela giurisdizionale quando si controverte dell'applicazione delle regole sportive (anche ai fini disciplinari), posto che sono questioni senza rilevanza per l'ordinamento generale.
- ▶ Sono riservate alla giustizia sportiva, ex art. 2, comma 1, D.L. 19 agosto 2003, n. 220, le controversie in cui si discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione, per tali dovendosi intendere le «norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»; e le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagni sportive.
- ▶ Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia sull'ineleggibilità, l'incandidabilità o l'incompatibilità rispetto alla capacità di assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo». (*Annulla T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 4077/2019, con rinvio al giudice di primo grado.*)